

NASCOSTA IN CASA

la violenza domestica

CENTRO ANTIVIOLENZA CAD-BRESCIA
VIA S.FAUSTINO, 38 - 25122 BRESCIA
TEL/FAX 030 2400636 - 2807198
CASA@CASADELLEDONNE-BS.IT
WWW.CASADELLEDONNE-BS.IT



Chi siamo

*l'Associazione opera a Brescia dal 1989
è formata da donne che mettono
a disposizione la propria
professionalità e il proprio tempo
per ascoltare e sostenere le donne
che vivono in temporanea difficoltà*

Ci occupiamo

*di donne che subiscono
violenza fisica
psicologica
economica
sessuale
stalking
da pratiche tradizionali
in famiglia
sul lavoro
e in qualsiasi altro luogo*

Offriamo

*ascolto telefonico
colloqui individuali di accoglienza
consulenza legale
sostegno psicologico e counseling
informazioni e indicazioni su
servizi e strutture territoriali
gruppi di autoaiuto
formazione*

*uscire dalla violenza è possibile
insieme ad altre donne è più facile*
garantiamo riservatezza e anonimato

Tel/Fax 030 2400636 - 2807198

(è sempre attiva la segreteria telefonica)

casa@casadelledonne.191.it

casa@casadelledonne-bs.it

www.casadelledonne-bs.it

Si può sostenere l'Associazione effettuando una donazione online sul
sito web, oppure presso la sede o inviando il proprio
contributo sul c/c bancario **UBI Banco di Brescia, Filiale n.25**

Via Trento 25-27, 25128 Brescia

IBAN IT65M035001127000000014340

NASCOSTA IN CASA

la violenza domestica

- *Cosa si intende per violenza domestica e stalking?*
- *Cosa prova una donna vittima di violenza?*
- *Perché tollera di essere maltrattata?*
- *Che cosa deve fare per proteggere se stessa ed i propri figli?*
- *La legge è in grado di tutelarla?*
- *Dove può cercare aiuto?*

Il nostro vademecum (edizione aggiornata 2014) intende rispondere a queste e ad altre domande, fornendo una serie di utili indicazioni e avvertimenti, affinché ogni donna possa operare delle scelte con consapevolezza e fiducia nelle proprie risorse personali.

Il Centro Antiviolenza Casa Delle Donne CaD-Brescia

Stampato nel Settembre 2014
Presso Modulgrafica Caldera – Lumezzane (BS)

La violenza nei confronti delle donne:

- a. *con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;*
- b. *l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;*
- c. *con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;*
- d. *l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;*
- e. *per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;*
- f. *con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.*

(Convenzione di Istanbul 2011)

Violenza contro le donne: strumenti per riconoscerla nelle sue diverse tipologie

Consideriamo violenza contro le donne ogni forma di abuso (fisico, psicologico, economico, sessuale) esercitato nei loro confronti che può manifestarsi come:

- ***Violenza fisica:*** ogni abuso contro il corpo, così come contro le proprietà personali.

Esempi: percosse, spintoni, lesioni, distruzione di oggetti, di documenti, di permessi di soggiorno, ecc.

- ***Violenza psicologica:*** ogni abuso e mancanza di rispetto che colpisce la dignità e l'identità della persona.

Esempi: critiche ed insulti costanti, umiliazioni ed apprezzamenti negativi davanti agli altri, limitazioni negli spostamenti, minacce ed intimidazioni alla donna o ai familiari, minacce di suicidio, ecc.

- ***Violenza economica:*** ogni forma di controllo e di prevaricazione sull'autonomia economica e sui diritti di legge.

Esempi: divieto di lavorare o di cercare un lavoro, segreto sulle entrate familiari, estorsione di firme su conti correnti o atti pubblici, mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, ecc.

- ***Violenza sessuale:*** ogni forma di imposizione e di coinvolgimento in attività sessuali non desiderate.

Esempi: il partner/ un familiare/ un amico/ un conoscente/ un estraneo costringe a rapporti sessuali indesiderati, impone l'utilizzo di materiale pornografico, obbliga ad attività sessuali in presenza di o on altre persone, ecc.

- **Violenza culturale o da pratiche tradizionali:** ogni forma di violenza contro le donne considerata normale componente del tessuto culturale ed in alcuni casi non identificata come tale neppure dalle vittime.

Esempi: crimini d'onore, pratiche rituali quali le mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, schiavizzazione ed isolamento fisico e morale, tratta e riduzione in schiavitù, ecc.

- **Stalking**, detto anche “sindrome del molestatore assillante”: ogni forma di comportamento anomalo e fastidioso verso una persona, costituito da comunicazioni intrusive oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima.

Esempi: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail assillanti, invio di fiori, pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni, fino ad omicidio o tentato omicidio.

- **Violenza assistita intrafamiliare:** ogni atto di violenza contro un elemento della famiglia (nella maggior parte dei casi si tratta di una madre vittima di un partner violento) che avviene nel campo percettivo di un minore.

Esempi: bambini che assistono a maltrattamenti sulla madre ad opera del coniuge violento e spesso costretti a mantenere il segreto su ciò che succede in famiglia.

- **Violenza sul lavoro:** ogni comportamento lesivo dell'integrità psico-fisica della persona nel rapporto e nel luogo lavorativo. Riguarda le donne impiegate nelle varie aree dei settori economici industriali, commerciali, dei servizi, fra cui le lavoratrici che svolgono il lavoro domestico e l'assistenza alla cura della persona. Sono più a rischio le lavoratrici immigrate con riferimento particolare a quelle irregolari.

Esempi: ricatti sessuali al momento dell'assunzione o per un avanzamento di carriera o per il rinnovo del permesso di soggiorno, ricatto occupazionale legato alla gravidanza, violenze sessuali, lavoro forzato, mobbing.

- **Vittimizzazione secondaria:** il complesso delle ripercussioni negative (stress, angoscia, sofferenza, mortificazione, senso di abbandono) che possono derivare alla vittima di violenza dal contatto con le strutture socio-sanitarie, polizia, magistratura, ecc.

Esempi: il dover rivivere più volte l'accaduto, magari ripetendo particolari scabrosi e dolorosi del crimine subito; l'essere esaminate troppe volte, da troppe figure o in maniera troppo invasiva; l'essere colpevolizzate o trattate con indifferenza, freddezza o sospetto, con l'impressione che la propria credibilità o la propria moralità siano messe in dubbio.

Violenza contro le donne: i pregiudizi ricorrenti

Nella mentalità comune sono tuttora radicati pregiudizi e stereotipi riguardo alla portata e, soprattutto, alla gravità del fenomeno della violenza domestica.

Vediamone alcuni:

—► *Comunemente si crede che la violenza alle donne:*

1. *Sia un fenomeno numericamente limitato.*
2. *Riguardi esclusivamente fasce sociali emarginate o culturalmente arretrate.*
3. *Colpisca solo donne fragili, povere, poco istruite o economicamente dipendenti.*
4. *Sia la conseguenza di atteggiamenti provocanti o di comportamenti poco prudenti delle donne stesse.*
5. *Sia entro certi limiti accettabile perché gli uomini sono più aggressivi per predisposizione naturale.*
6. *Sia una questione culturale che riguarda particolarmente le comunità di immigrati.*
7. *Sia l'effetto di problemi specifici dell'uomo: alcolismo, tossicodipendenza, disturbi psichici, traumi infantili.*
8. *Debba essere sopportata per amore dei figli, perché per loro è più importante che la famiglia resti unita.*
9. *Debba trovare soluzione fra le pareti domestiche.*
10. *La violenza sia nella maggior parte dei casi compiuta da estranei.*

—► *In realtà la violenza alle donne:*

1. *È un fenomeno esteso e in gran parte ancora sommerso.*
2. *Riguarda tutte le fasce sociali, anche le più abbienti e acculturate.*
3. *Tocca tutte le donne, ma in particolare chi non ha fiducia nelle proprie risorse e nella possibilità di ricevere aiuto.*
4. *Non dipende dai comportamenti delle donne e comunque non è mai giustificabile*
5. *È il frutto di una struttura sociale che legittima il potere degli uomini sulle donne e sulla famiglia.*
6. *Riguarda con pari frequenza uomini di ogni appartenenza etnica o nazionalità.*
7. *Si manifesta anche in uomini senza problemi di alcolismo, tossicodipendenza, disturbi psichici, traumi infantili.*
8. *Al contrario: solitamente i bambini crescono in modo più sereno con un genitore equilibrato piuttosto che in una famiglia in cui assistono a scene di violenza.*
9. *È importante che venga alla luce e sia affrontata con aiuti esterni.*
10. *Al contrario: i luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti familiari; gli aggressori più probabili sono partner, ex partner o altri uomini conosciuti: amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa.*

Violenza contro le donne: novità giuridico-legislative

Per contrastare il diffuso e persistente fenomeno della violenza sulle donne nel corso degli anni le donne stesse e le loro Associazioni hanno avanzato richieste che sono state parzialmente accolte dalle istituzioni ed hanno prodotto leggi e trattati la cui efficacia dovrà essere verificata nel tempo.

In particolare facciamo riferimento ad alcune novità:

- *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*

La Convenzione del Consiglio d'Europa (detta anche Convenzione di Istanbul), entrata in vigore il primo agosto 2014, costituisce oggi il trattato internazionale di più ampia portata per affrontare e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, oltre ad essere il primo strumento giuridicamente vincolante per gli stati europei.

Tra i suoi principali obiettivi ha la prevenzione della violenza contro le donne e le bambine, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale dei responsabili; definisce e criminalizza tutte le diverse forme di violenza tra cui il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, lo stalking; prevede il sostegno ai centri antiviolenza e la messa a disposizione di posti letto in strutture di ospitalità protetta; impegna gli stati ad azioni innovative sul piano culturale e formativo.

La Convenzione mira a *“promuovere l'eliminazione delle discriminazioni per raggiungere una maggiore uguaglianza tra donne e uomini”* e riconosce la violenza sulle donne come una *“violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione”*.

La violenza alle donne è quindi intesa come *violenza di genere* di cui la violenza domestica è solo uno dei tanti aspetti.

- *La legge del Consiglio della Regione Lombardia 11/2012 (“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”)*

Il 26 Giugno 2012 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato una legge in cui si riconosce che *“la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa”*.

La legge si propone anche l’obiettivo di sostenere i centri antiviolenza e gli altri enti operanti in questa direzione, creando una Rete regionale antiviolenza composta da amministrazioni locali, centri antiviolenza, istituzioni sanitarie, istituzioni scolastiche e formative, forze dell’ordine, tribunali.

- *Il DL14.8.2013 n. 93 e la relativa legge di conversione 15.10.2013 n. 119 (la c.d. legge sul femminicidio)*

L’allarme sociale conseguente all’aumento degli episodi di violenza in danno delle donne ha spinto il legislatore verso un potenziamento degli strumenti per la prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione domestica, configurando nuove aggravanti per quanto riguarda maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, violenza assistita. La legge prevede inoltre che le donne immigrate che subiscono violenza e maltrattamenti in ambito domestico possano ottenere il permesso di soggiorno.

La legge contempla l’adozione di un piano nazionale anti-violenza, che avrà come obiettivo l’informazione e la prevenzione della violenza contro le donne, la promozione dell’uguaglianza di genere nelle scuole, la sensibilizzazione della stampa, la formazione di operatori, il recupero degli autori delle violenze, la raccolta dati, il rafforzamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio.

Nascosta in casa: la violenza domestica

La violenza domestica è senza dubbio la più diffusa e frequente forma di violenza contro le donne, ma è anche quella più taciuta e più nascosta. Si rivela infatti assai dolorosa da riconoscere e penosa da ammettere, a causa delle implicazioni affettive ed emotive che caratterizzano il rapporto di coppia ed i rapporti familiari in genere.

Per molte donne che la subiscono risulta inoltre difficile trovare qualche rimedio che in concreto permetta loro di uscire dalla situazione in cui sono.

—► *Per questo pensiamo sia utile fornire a tutte le donne qualche strumento per riconoscerla, per difendersi o per consigliare chi possa averne bisogno.*

I fattori di rischio secondo il metodo S.a.r.a. (elaborazione a cura della prof.ssa A.C. Baldry)

• I 10 fattori che valutano il rischio di escalation della violenza da parte del soggetto che la agisce

I comportamenti, le caratteristiche e i precedenti che accrescono la probabilità di un aumento della violenza da parte di chi maltratta sono:

- 1. Episodi pregressi di gravi violenze fisiche o sessuali (anche su altre donne: il maltrattante non è violento perché la vittima lo provoca, ma a prescindere: quasi sempre smette di perseguitare una donna solo perché "passa" a un'altra).*
- 2. Minacce pesanti di violenza e morte, intimidazione nei confronti dei figli, lanci di oggetti durante i litigi. Possesso di armi.*
- 3. Escalation: nell'arco della relazione c'è stato un crescere della frequenza e intensità della violenza (anche se inframmezzata da momenti strumentali di riappacificazione, con lui che chiede scusa e lei che perdona). Se c'è stato un aggravarsi dei maltrattamenti, è probabile che ci sarà ancora di più al momento della separazione. Per questo, se una donna decide di lasciare, è meglio farlo do nascosto.*

4. *Precedente violazione di provvedimenti di polizia già emessi (ammonimento, sospensione della potestà e allontanamento). Questo fattore permette di valutare se le misure sono efficaci nella gestione del rischio oppure no e quindi se ne servono di più severe.*
5. *Atteggiamenti che giustificano o condonano la violenza (a livello culturale o religioso): se l'uomo minimizza, è molto geloso e possessivo, dà colpa alla vittima, significa che non vuole riconoscere il disvalore giuridico o sociale della violenza.*
6. *Precedenti penali specifici o no (questo fattore "pesa" molto di più se ci sono reati contro la persona, per rissa, aggressione o simili).*
7. *Se i due partner si sono lasciati, o si stanno lasciando. È il momento in cui il pericolo aumenta di più. Ancora più a rischio sono le situazioni in cui i partner si sono lasciati e rimessi insieme. Il "tornare indietro" indebolisce molto la donna agli occhi del maltrattante: l'uomo vede che insistendo con le varie strategie (moine o violenze) riesce ad ottenere quello che vuole.*
8. *Se chi maltratta fa abuso di sostanze, alcol o droga: abbassano la soglia di controllo e fanno delegare a uno stato di alterazione la gestione delle proprie emozioni.*
9. *Disoccupazione o grave stato economico (non dovuto a cause di forza maggiore), scarsa attitudine a cercare e a mantenere un lavoro, difficoltà ad avere a che fare con il denaro (gioco d'azzardo, vita al di sopra delle proprie possibilità).*
10. *Disturbi mentali, anche quelli come il disturbo di personalità o bipolare che giuridicamente non condizionano la capacità di intendere o di volere.*

Nota bene: La presenza contemporanea di alcuni di questi fattori rende fortemente consigliabile rivolgersi immediatamente alle Forze dell'Ordine o a un Centro antiviolenza.

• I 5 fattori di vulnerabilità delle vittime

Le caratteristiche che rendono le donne più esposte alla violenza sono:


1. *Comportamento contraddittorio o ambivalente (l'ex partner ha avuto un*

ordine di allontanamento, ma la donna lo incontra lo stesso).

- 2. Il terrore: se la paura aiuta a chiedere aiuto e a intraprendere un percorso per uscire dalla violenza, il terrore immobilizza. Non di rado succede che le vittime, quando devono testimoniare, neghino tutto.*
- 3. Assenza di servizi e strutture di assistenza alle vittime. Se mancano alternative materiali agli abusi (assistenza legale, alloggio, lavoro) è più difficile uscirne.*
- 4. Elementi oggettivi che costringono le donne a rivedere chi esercita la violenza: eventuali figli, lavorare nello stesso posto, abitare in un piccolo paese.*
- 5. L'età, una disabilità fisica o psichica, la dipendenza dall'alcol, l'uso di sostanze stupefacenti.*

Riportiamo di seguito la rappresentazione schematica delle dinamiche con cui è agita la violenza domestica contro le donne.

Il ciclo della violenza come strategia di potere e di controllo



Perché una donna non denuncia chi la maltratta?

I motivi della difficoltà a denunciare possono essere:

Timore/diffidenza

- è convinta che per lei non ci siano vie d'uscita; si sente sola e ha pochi contatti con familiari e persone amiche;
- è convinta che nessuno le creda e si schieri dalla sua parte, perché per gli altri "lui" è una brava persona;
- ritiene di non avere risorse personali od economiche per affrontare la vita senza il partner;
- ha paura che lui possa diventare più violento se decide di lasciarlo;
- è preoccupata per lui e per quello che gli può succedere in caso di denuncia;
- trova troppo doloroso spezzare un legame in cui ha creduto ed in cui ha affettivamente investito;
- teme che nessuno possa capire.

Vergogna

- prova vergogna perché viene intaccata la sua dignità di persona;
- ritiene di essere l'unica a vivere una situazione di questo genere.

Dovere

- si è sentita dire che "deve sopportare" per amore dei figli e per la famiglia;
- è convinta di essere una cattiva madre ed una pessima moglie;
- subisce l'imposizione del rapporto sessuale anche quando è indesiderato, ritenendo che lui abbia diritto di pretendere l'assolvimento del cosiddetto dovere coniugale.

Figli

- ha paura che i suoi figli possano soffrire;
- si sente in ansia per sé e per i propri figli.

Giustificazione

- giustifica la violenza del partner in quanto lo ritiene vittima a sua volta di traumi e violenze nell'infanzia;
- minimizza il rischio di escalation della violenza da parte del partner;
- è inserita in un contesto socio-culturale che giustifica o tollera l'uso della violenza contro le donne.

Speranza

- coltiva la speranza che lui possa cambiare o torni ad essere quello di prima;
- è disposta a credere alle sue promesse di cambiamento e riappacificazione (fase della luna di miele) e a dargli ancora una possibilità.

Altre motivazioni

In alcune circostanze la donna vive una situazione personale che può renderle ancora più difficile chiedere aiuto all'esterno:

- Una donna con problemi di dipendenza da alcol, droga, farmaci, ecc. o con problemi di salute mentale può temere di essere colpevolizzata anziché aiutata.
- Una donna costretta a dipendere economicamente dal proprio compagno o marito può temere la mancanza di risorse economiche.
- Una donna che esercita la prostituzione può temere di essere giudicata negativamente.
- Una donna disabile o anziana può temere di perdere quello che ritiene l'unico suo sostegno, anche se si tratta dell'uomo che la maltratta.
- Se è stata vittima di abusi sessuali in famiglia, può ritenersi in qualche modo corresponsabile e sentirsi in colpa.
- Se ha figli minorenni può temere il rischio che le vengano sottratti.
- Una donna immigrata può temere di perdere il permesso di soggiorno o di essere espulsa.

—► *Sicuramente la donna è angosciata, confusa e sotto stress!*

Perché la violenza non va taciuta

Nonostante la donna possa essere convinta del contrario, deve tener presente che:

- La violenza non costituisce un elemento normale del matrimonio o dell'unione e non può essere confusa con l'ordinaria conflittualità di coppia.
- Con il matrimonio o nel rapporto di convivenza *more uxorio* i partner stipulano un patto di responsabilità reciproca, che li impegna ad amarsi e ad assistersi vicendevolmente.
- La violenza di un partner sull'altro in presenza dei figli (violenza assistita) ha conseguenze molto negative sullo sviluppo psico-fisico dei minori.
- Gli abusi commessi dall'uomo nei confronti della propria moglie o della propria compagna sono atti sanzionati dalla legge, alla stregua di reati commessi contro qualsiasi persona estranea.

Primi passi per uscire dalla violenza

Quando la donna giunge alla consapevolezza di aver oltrepassato il limite della tolleranza, riconosce di non poter continuare a subire se non a rischio della sua incolumità psicofisica.

Inoltre, svanita la speranza coltivata per anni di un ritorno all'amore e alla serenità della vita di coppia, si fa strada in lei l'idea che è giunto il momento di agire chiedendo aiuto ad altri che sappiano ascoltare il suo dolore e lo comprendano, che le offrano sostegno senza giudicarla e senza forzarne le scelte, che la informino concretamente e le forniscano consulenze specifiche.

Istituzioni pubbliche e/o private a cui rivolgersi

Il centro antiviolenza

Nei Centri antiviolenza presenti in Italia ed all'estero una donna in difficoltà può ricevere da altre donne sostegno, informazioni e consulenze legali e/o psicologiche nel pieno rispetto del suo diritto alla riservatezza ed alla libertà di scelta.

A Brescia questo aiuto può essere offerto dal Centro antiviolenza **Casa delle Donne CaD-Brescia** e in provincia a **Darfo Boario Terme**, dove la Casa delle Donne - in collaborazione con Comune e Regione- ha attivato lo sportello antiviolenza "Donne e Diritti".

Le operatrici della Casa delle Donne, associazione costituitasi nel 1989, nel corso degli anni hanno offerto ascolto e sostegno a migliaia di donne vittime di molestie, maltrattamenti, violenze o in momentanea difficoltà, donne di ogni nazionalità, religione, cultura, estrazione sociale, garantendo riservatezza e anonimato.

Lo Sportello Urp del Palazzo di Giustizia di Bs

Il Servizio di ascolto e indirizzo per la violenza di genere e per la violenza assistita, istituito presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, è uno spazio riservato e neutro in cui è possibile ricevere informazioni su dove trovare aiuto e indicazioni sul servizio, ente o centro più vicino al luogo di residenza, inoltre su come e dove fare denuncia od accedere ai Centri specializzati di Soccorso e Antiviolenza.

Le Forze dell'Ordine

Nel corso degli anni, la gravità del problema si è resa sempre più evidente, così che anche le Forze dell'Ordine si sono impegnate nella formazione del personale espressamente addetto ai reati di violenza domestica e stalking.

Il Consultorio

È un servizio territoriale che offre consulenza ed assistenza attraverso la presenza della ginecologa, dell'ostetrica, dell'assistente sanitaria, della psicologa e dell'assistente sociale. Gli interventi sono rivolti alla persona singola ed alle coppie, per problematiche connesse alle relazioni di coppia e familiari, alla sessualità, alla genitorialità, alla gravidanza ed all'interruzione di gravidanza, al parto e al puerperio.

La Struttura Ospedaliera

L'Asl di Brescia ha da tempo sottoscritto con gli enti ospedalieri di Brescia e provincia un protocollo di accoglienza in Pronto soccorso delle donne vittime di violenza, assegnando loro un **codice giallo** che coinvolge le figure professionali dei diversi settori ambulatoriali: ginecologia, infettivologia, medicina legale, ostetricia ed assistenza sanitaria.

Che cosa puoi fare in pratica?

Ecco di seguito alcune indicazioni affinché - se sei una donna in difficoltà, che forse ritiene di non avere valide risorse personali ed ha poca fiducia nelle proprie capacità - tu possa cominciare a prendere in considerazione qualche via d'uscita.

—► *Puoi rivolgerti ad un Centro anti violenza*

Contatta:

- il Centro anti violenza CaD-Brescia allo **030/2400636** o allo **030/2807198**;
- lo sportello "Donne e Diritti" di Darfo Boario Terme allo **0364/536632**.

Riceverai ascolto telefonico e - se lo desideri - ti verrà fissato un appuntamento per incontrare le operatrici d'accoglienza.

Al termine del primo incontro potrai scegliere insieme a loro il modo migliore per affrontare la tua situazione attraverso l'aiuto di professionisti in campo legale e psicologico.

Potrai avvalerti di:

- **Consulenza legale:** un'avvocata sarà a disposizione per un primo colloquio gratuito al fine di chiarire problemi come: provvedimenti giudiziari contro il partner maltrattante, separazione/divorzio, affido e mantenimento dei figli, permessi di soggiorno ecc.
- **Consulenza psicologica:** una psicologa ti accoglierà e ti seguirà per un certo numero di sedute gratuite al fine di aiutarti ad uscire dalla situazione di violenza, a superare la convinzione di essere una "vittima" impotente e passiva, a rafforzare in te stessa la capacità di costruirti un nuovo progetto di vita.
- **Counseling:** una counselor sarà a disposizione per una serie di sedute gratuite al fine di offrirti una relazione d'aiuto che, a partire dalle tue risorse personali, cerca di promuovere il cambiamento.

Sul sito web del Centro www.casadedledonnes-bs.it troverai:

- informazioni costantemente aggiornate;
- modulistica da scaricare;
- link ai siti utili;
- il servizio di chat online.

—► *Puoi rivolgerti alle Forze dell'Ordine*

Se decidi di andare subito in una stazione di Polizia o dei Carabinieri, puoi scegliere di sporgere una *querela* ai danni del tuo maltrattatore. Per querela si intende una dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non si debba procedere d'ufficio o dietro richiesta o istanza.

La querela può essere ritirata in ogni momento sino a che la sentenza non sia divenuta definitiva, purché la persona querelata accetti il ritiro e non siano riportati fatti perseguibili d'ufficio.

In pratica

- Presentati presso un qualsiasi *Commissariato di polizia o Stazione dei carabinieri, con tutte le possibili prove raccolte* della violenza o persecuzione che hai subito (fotocopia del certificato medico, testimoni, sms, registrazioni audio o video, ecc.) e racconta dettagliatamente i fatti.
- I carabinieri o la polizia sono tenuti a mettere a *verbale* (che dovrai firmare) ciò che riferisci. Ricordati di rileggere attentamente la querela prima di sottoscriverla!
- Hai diritto a ottenere *l'attestazione* della ricezione della tua querela. Se l'autorità di Polizia o dei Carabinieri a cui l'hai proposta si rifiutasse di farlo, chiama immediatamente un legale perché questo comportamento può configurare il reato di *omissione di atti d'ufficio*.

Tempi necessari per fare una querela

1. Una volta presa la decisione, è opportuno non far passare troppo tempo prima di querelare.
2. La querela si può sporgere entro 3 mesi dall'episodio della violenza.
3. Per il reato di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni ed atti persecutori (stalking) è previsto un termine più lungo (6 mesi).
4. Oltre al diritto di ricevere l'attestazione della ricezione della querela, puoi chiedere di essere avvertita nel caso venga chiesta la proroga o la richiesta di archiviazione da parte del P.M. Questo ti dà diritto, come querelante, di ricevere l'avviso che il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione e quindi di opporsi e presentare memorie. Per i reati di maltrattamenti e stalking l'avviso ti verrà comunicato di diritto.

Quali sono le possibili conseguenze di una querela?

Dopo aver sporto querela, non commettere l'errore di pensare che l'autore delle violenze possa spaventarsi di fronte alla stessa e quindi rabbonirsi. È probabile, anzi, che in seguito alla querela la situazione si inasprisca.

Ti consigliamo, perciò, di valutare bene quali cambiamenti intendi apportare alla tua vita e di prendere in considerazione tutte le possibilità a tua disposizione, compresa quella di chiedere la *separazione legale*, qualora tu sia sposata.

Che cosa fare in situazioni di emergenza?

- Nascondi in un posto facilmente accessibile documenti ed effetti personali da prelevare in caso di fuga: *certificati di nascita, documenti tuoi e dei figli (tessera sanitaria, documento di identità, passaporto, permesso di soggiorno, patente di guida), documenti importanti (libretto della macchina, contratti di affitto, atti ipotecari, assicurazioni, diplomi scolastici), documenti legali, farmaci e ricette mediche, numeri di telefono e indirizzi utili di familiari e amici, vestiti e effetti personali per te e per i tuoi figli, una copia del mazzo di chiavi di casa, libretto degli assegni, carta di credito, denaro in contanti ecc.*
- Tieni sempre a portata di mano un telefonino e le chiavi dell'auto, se ne hai la disponibilità.
- Se ritieni che la tua vita e quella dei tuoi figli sia in pericolo a causa della violenza che subisci, chiama subito i *Carabinieri* o i numeri di emergenza *112* e *113*.
- Se non riesci a farlo da sola, chiedi a qualcuno di chiamarli per te.
- Se puoi uscire di casa *porta con te i bambini*.
- Aspetta l'arrivo dei *Carabinieri* o della *Polizia* a casa di un vicino/a.
- *Chiunque* assista ad un episodio di violenza può chiedere l'intervento dei *Carabinieri* o della *Polizia*.
- Se ti allontani da casa, contatta quanto prima una/un legale, un centro antiviolenza o un'associazione per donne maltrattate.

Che cosa succede quando arrivano i Carabinieri o la Polizia?

- Scriveranno un *verbale* relativo ai fatti che tu racconti.
- Ti chiederanno se vuoi fare la *querela* presso il Commissariato della zona.

Che cosa fare se hai subito percosse?

- In caso di maltrattamento fisico che comporti percosse e piccole lesioni fatti rilasciare un *certificato medico*, dal tuo medico di fiducia o da qualsiasi altro medico, che accerti e documenti l'accaduto.
- Oppure recati al *Pronto Soccorso* di un ospedale e fatti rilasciare un analogo certificato dal medico di turno.
- Se la prognosi è compresa in 20 giorni non si avvia automaticamente la denuncia, ma devi procedere con una *querela* entro tre mesi dal fatto.
- Puoi quindi far certificare subito la violenza e tenerti il certificato medico che costituirà una documentazione importante nel caso in cui tu voglia chiedere la separazione.

Che fare se il medico si rifiuta di rilasciare il certificato?

- Il medico è tenuto a fornirti la certificazione sulla violenza che hai subito.
- Se il medico si rifiuta di rilasciarti la certificazione del fatto, puoi rivolgerti ad un'avvocata/o oppure ad un Centro antiviolenza per donne maltrattate per avere le opportune indicazioni, poiché tale comportamento del medico può configurare il reato di *omissione di referto*.

Alcune raccomandazioni

Che cosa puoi fare se hai deciso di uscire da una situazione di violenza domestica, sia essa fisica, psicologica, sessuale o economica?

- Tieni presente che *non sei la sola*. Molte donne hanno sofferto e soffrono tuttora a causa del medesimo problema.
- Se puoi, non andartene di casa prima di aver consultato una/un legale, oppure i Centri o le Associazioni per donne maltrattate. L'allontanamento dalla casa familiare è possibile se è stato determinato da una giusta causa: è il caso della convivenza divenuta intollerabile in seguito alle percosse e ai maltrattamenti subiti, o quando il partner è alcolista, tossicodipendente ecc. o quando è stato presentato in tribunale il ricorso per ottenere la separazione.
- L'abbandono del tetto coniugale non costituisce reato di per sé salvo che si verifichino le due condotte descritte dalla legge:
 1. Quando è ingiustificato ed accompagnato dall'intenzione di non farvi ritorno per un lungo periodo di tempo.
 2. Quando comporta il sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare descritti dalla legge (art. 570 del Codice Penale).
- L'abbandono del tetto coniugale è un elemento che può essere utilizzato a tuo sfavore dai giudici in sede di separazione, soprattutto se associato all'abbandono dei figli minori.

Come cautelarsi economicamente

La disponibilità di risorse economiche personali è un fattore di garanzia per l'autonomia di vita e di scelta di ogni persona, perciò a tutte le donne raccomandiamo:

- ***Difendete strenuamente la comunione dei beni***, la quale comporta che gli acquisti fatti dopo la data di celebrazione del matrimonio, anche se effettuati solo con i soldi del marito, siano di entrambi: questo è l'unico modo per la donna di veder riconosciuto economicamente il proprio contributo alla vita familiare quando essa svolge esclusivamente il lavoro casalingo o, pur esercitando un lavoro esterno, guadagna meno del marito.
Purtroppo le donne molto spesso *si fanno convincere che la separazione dei beni è più comoda* (ad esempio in relazione alla gestione di una qualche attività) e vengono così estromesse di fatto da un patrimonio che la legge, mediante la comunione dei beni, considera dovuto agli sforzi ed ai sacrifici di *entrambi i coniugi*.
- ***Non mantenete né accettate una netta divisione dei ruoli*** lasciando che sia il marito ad interessarsi di quanto avviene "fuori" casa, mentre voi vi preoccupate esclusivamente di ciò che avviene "dentro" casa. Tenetevi quindi informate di ciò che vostro marito guadagna e degli investimenti che fa, *pretendete la firma sul conto corrente bancario* del quale annoterete gli estratti conto e dal quale potrete attingere i soldi per le esigenze familiari, non delegate al marito l'amministrazione e la gestione di tutti i risparmi familiari, con il rischio di rimanere all'oscuro di importanti elementi per la vostra vita e di tutta la famiglia.
- ***In caso di separazione*** la casa coniugale, se non vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non viene assegnata in godimento ai coniugi, salvo diversi accordi tra di loro; vengono in tali casi, al di fuori della procedura di separazione, applicate le norme relative al diritto di proprietà previste dal codice civile o del contratto di locazione: *se siete in affitto, dunque, cercate di far intestare il contratto a vostro nome*.

- ***In caso di comproprietà della casa*** (senza la presenza dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti) il Giudice non può assegnare la casa a nessuno dei due coniugi.
- ***In caso di separazione rivolgetevi ad una/un legale*** di vostra totale fiducia, che sappia appoggiare le vostre richieste oltre che ben consigliarvi. Molte donne, non perfettamente consapevoli dei propri diritti, *si lasciano colpevolizzare rinunciando all'affidamento dei figli e cedono così a minacce e ricatti del marito. L'aggressione fisica e verbale ed il terrorismo psicologico costituiscono un atteggiamento ricorrente dell'uomo in occasione della separazione, in quanto egli cerca così di imporre alla moglie impaurita ed indifesa la sua "legge". Bisogna quindi sottrarsi alle intimidazioni e saper fronteggiare l'aggressione del marito con la consapevolezza dei propri diritti.*
- ***Con la separazione viene meno l'obbligo alla fedeltà coniugale,*** così come quello della coabitazione, per cui la moglie (come pure il marito) è libera di frequentare chi vuole. Dopo trecento giorni dalla separazione (ciò per escludere il rischio di un'eventuale gravidanza in atto) *viene meno anche la presunzione di paternità in capo al marito.*
- ***Non è vero che l'instaurarsi di una nuova convivenza*** nel corso della separazione comporti automaticamente *conseguenze negative* circa l'affidamento dei figli minori: il padre che rivoglia con sé i figli avrà l'onere di dimostrare che la nuova situazione è di pregiudizio all'interesse dei minori.
Anche in questo caso consigliatevi con una/un legale e non soggiacete ad atteggiamenti ricattatori ed intimidatori.
- ***Difendete il vostro lavoro,*** che è fonte di guadagno e di autonomia, anche quando ciò diventerà difficile ed oltremodo gravoso (ad esempio per la nascita dei figli). E' importante sottolineare che *il marito (non separato) oggi non ha più l'obbligo al mantenimento della moglie* ed il reinserimento nel mondo del lavoro non è sempre facile né immediato.

Orientamento al lavoro: una via per l'indipendenza

La donna che subisce violenza e non ha un'indipendenza economica è convinta di non avere la forza né la capacità di reagire e di difendersi.

Il coraggio per raggiungere un'autonomia personale si ottiene solo se prima si è riuscite ad avere un'indipendenza economica, il che consente di dire NO a troppi compromessi e di ribellarsi a situazioni umilianti.

Infatti, spesso accade che una donna costretta a dipendere economicamente dal proprio compagno o marito accetti passivamente questa realtà senza intravedere un'ipotesi di cambiamento.

Le donne che non lavorano per svariati motivi, fanno poi doppia fatica a rientrare nel mercato del lavoro, perché risulta difficile accedere ad una realtà lavorativa che richiede sempre maggiori competenze.

Quando diventa importante o necessario cercare un'occupazione, è consigliabile ricorrere all'assistenza di persone esperte dell'orientamento che possano aiutare nell'analisi delle proprie capacità e risorse e che puoi trovare presso:

- i Centri per l'Impiego di Brescia e della Provincia di Brescia;
- l'Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Brescia in caso di disabilità;
- il Portale SINTESI online della Provincia di Brescia;
- il servizio Informagiovani del Comune di Brescia.

Chi è una consulente di orientamento?

È una persona che ha scelto questa professione d'aiuto per orientare le persone nella costruzione di percorsi utili alla scelta di un lavoro.

Quali domande si deve rivolgere chi cerca lavoro?

1. Cosa so fare?
2. Cosa voglio fare?
3. Che lavoro potrei fare?
4. Che cosa sono in grado di fare?
5. Quali sono le mie competenze?
6. A chi posso rivolgermi per trovare lavoro?
7. Quali sono i documenti da compilare?

8. Di quali informazioni ho bisogno per rientrare nel mondo del lavoro?
9. Cosa posso fare, in concreto, per risolvere il mio problema?
10. Quali sono le strutture, pubbliche o private, a cui posso rivolgermi?

Una consulente d'orientamento ti potrà aiutare a:

- Fare un bilancio personale.
- Riconoscere le capacità, le conoscenze e le abilità utili per inserirsi nel mondo del lavoro.
- Prendere coscienza delle proprie attitudini ed interessi.
- Elaborare un curriculum vitae.
- Leggere ed interpretare un annuncio di lavoro.
- Scegliere tra diverse opportunità.
- Conoscere i luoghi ed i metodi della "ricerca di lavoro".

A chi è rivolto l'orientamento?

In generale a tutte le donne "confuse" che hanno bisogno di aiuto per orientarsi nel mondo del lavoro. In particolare a:

- Giovani donne.
- Donne immigrate.
- Donne in rientro lavorativo (dopo una maternità, dopo aver assistito anziani, ecc.).
- Donne che vogliono migliorare il loro profilo professionale.
- Donne che vogliono collocarsi in un diverso contesto lavorativo.
- Donne che vogliono migliorare la propria qualità di vita.
- Donne che vogliono fare formazione in vari ambiti.
- Donne over 40 che hanno difficoltà ad orientarsi nel mercato del lavoro.

Il diritto penale e civile a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica: nuova disciplina

Riportiamo qui di seguito alcune informazioni di carattere giuridico-legislativo che ti possono aiutare a fare chiarezza sulla tua situazione familiare e affettiva.

Con il *decreto legislativo del 20 Febbraio 2009*, sono state introdotte le seguenti importanti novità:

- L'ergastolo in caso di omicidio commesso in occasione dei delitti di violenza sessuale ed atti persecutori.
- L'obbligatorietà della custodia in carcere per i delitti di violenza sessuale (esclusi i casi di minor gravità), che resta tuttavia a discrezione del giudice, in quanto dichiarata incostituzionale dalla sentenza 21 luglio 2010 n.265 della Corte Costituzionale.
- L'arresto obbligatorio in flagranza per violenza sessuale (tranne per i casi di minor gravità) con conseguente possibilità di procedere a rito direttissimo e celebrare il processo in tempi brevi.
- La riduzione dell'ambito di applicazione dei benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, permessi, licenze) che possono essere concessi ai detenuti condannati per gravi delitti contro la persona, ad es. violenza su minori o di gruppo, sfruttamento della prostituzione, ecc.
- La possibilità di concessione dei benefici penitenziari per i reati di violenza sessuale semplice, aggravata, di gruppo o commessa su minori solo ed esclusivamente sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del condannato per la durata minima di un anno.
- La possibilità di estensione del Gratuito Patrocinio a tutte le vittime dei reati di violenza sessuale.
- L'introduzione del reato di "atti persecutori", meglio noto come *Stalking*.

- L'introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o da persone a questa legate da relazioni affettive.

La Legge sul "femminicidio"

Con il DL 14.8.2013 n. 93 e la relativa legge di conversione 15.10.2013 n. 119 sono state introdotte importanti modifiche alle norme penali che sanzionano gli autori della violenza di genere ed alle norme processuali che disciplinano il processo che si svolge a carico di questi soggetti.

Si tratta di un intervento volto a rendere più incisiva la tutela delle vittime sia nell'ottica di contenimento della violenza contro le donne che di prevenzione della stessa.

Si sintetizzano di seguito le principali modifiche apportate:

- possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche per il reato di stalking;
- allontanamento d'urgenza dalla casa familiare del soggetto violento da parte della polizia giudiziaria ed introduzione del braccialetto elettronico come modalità di controllo;
- possibilità di ottenere il **gratuito patrocinio**, indipendentemente dai limiti di reddito (già previsto per i reati di violenza sessuale ed atti persecutori) anche per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- estensione dell'obbligo di informazione sui centri antiviolenza;
- sono previsti interventi formativi e culturali per la prevenzione della violenza domestica;
- sono previste nuove circostanze aggravanti: fra queste viene introdotta una aggravante applicabile ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, nonché al delitto di maltrattamenti in danno a familiari e conviventi, quando il fatto è commesso in presenza (e non solo in danno) di un minore

di anni diciotto o di una persona in stato di gravidanza (la c.d. violenza assistita);

- arresto in flagranza obbligatorio per i reati di maltrattamenti ed atti persecutori;
- è previsto un canale preferenziale per la celebrazione di processi riguardanti i maltrattamenti, gli atti persecutori e la violenza sessuale;
- per il reato di stalking la remissione della querela può essere soltanto processuale e solo nel caso in cui le condotte non costituiscano minacce gravi;
- è previsto un ampliamento del contraddittorio con la persona offesa: obbligo di comunicazione alla medesima della revoca della misura cautelare, della richiesta di archiviazione, della notifica preventiva della richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare applicata al reo;
- vengono ampliate le ipotesi delle comunicazioni che il Procuratore della Repubblica deve inviare al Tribunale per i Minorenni. La comunicazione, in origine limitata ai soli reati sessuali, è stata estesa espressamente ai maltrattamenti e agli atti persecutori, anche nell' ipotesi in cui il minore non sia la vittima del reato ma semplicemente il testimone di un fatto criminoso commesso all'interno della famiglia, dal quale potrebbe derivargli un pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico;
- possibilità di applicare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare anche per i reati di lesioni con prognosi superiore a 20 giorni o in presenza di minacce gravi o con l'uso di armi;
- è previsto che i provvedimenti cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa vengano comunicati all'autorità di Pubblica Sicurezza, alla persona offesa ed ai Servizi del territorio;

- è previsto che, se l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile del Servizio del territorio ne informa il Pubblico Ministero ed il Giudice i quali valuteranno se attenuare le misure cautelari applicate;
 - allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, da parte della Polizia Giudiziaria, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione, lesioni (procedibili di ufficio o aggravate), minacce aggravate, violenza sessuale. Devono però sussistere fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;
 - è introdotto il permesso di soggiorno per straniere vittime di violenza domestica: la norma è volta ad assicurare assistenza alla vittima straniera di violenza domestica.
- Per **violenza domestica** si intende la violenza che avviene all'interno di un rapporto di coppia, presente o passato, e che si concretizza in uno o più atti gravi, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che sottopongono la vittima ad un attuale e concreto pericolo per l'incolumità.

Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Che cosa è

Si applica quando la condotta del coniuge o di altro convivente o componente del nucleo familiare adulto è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente o altro componente del nucleo familiare adulto.

Nel caso in cui vittime della violenza siano *figli o figlie minori*, a causa della maggiore rilevanza dell'atto, il vaglio è affidato al giudice penale (è quindi necessario sporgere denuncia all'autorità competente).

Normativa di riferimento

Art. 342 bis e seguenti Cc. - Legge 154/2001 - Art. 736 bis Cc. - Legge 38/2009 che ha modificato l'art. 342 ter C.c.

Chi può richiederlo

La domanda può essere presentata sia dalla vittima di violenza (coniugata o convivente) sia da altro componente adulto del nucleo familiare.

L'ordine di protezione può essere richiesto in costanza di matrimonio, oppure qualora si sia giunti ad una separazione di fatto o di diritto.

Assistenza di un difensore

L'assistenza di un difensore è *facoltativa ma assolutamente opportuna stante la complessità della richiesta*.

Come devi richiederla e documenti utili

È necessario presentare istanza presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del richiedente.

All'istanza devi allegare:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- documentazione utile (certificati del Pronto Soccorso, fotografie o video, stampa di email o sms, ecc.)

Si può chiedere al Tribunale di ottenere un *ordine di protezione* per:

1. la cessazione della condotta illegittima del responsabile;
2. l'allontanamento del responsabile dalla casa familiare;
3. il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l'istanza ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
4. l'intervento dei servizi sociali o delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno o l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti. (art. 342- ter c.c.)
5. il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati, potendo anche disporre il versamento diretto da parte del datore di lavoro.

La **durata dell'ordine di protezione** non può essere superiore ad **un anno**, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza.

Dove si chiede

Si chiede presso il Tribunale del Comune di residenza o di domicilio.

Quanto costa

L'ordine di protezione è esente da imposte di registro, di bollo o altro.

Dopo quanto tempo viene messo in atto

Il provvedimento, su valutazione del Giudice competente, può essere esecutivo in presenza di gravi motivi dopo circa 3 giorni dalla presentazione dell'istanza presso la cancelleria del Tribunale.

Il provvedimento può essere eseguito dai Carabinieri indicati direttamente dal Giudice.

Lo Stalking (atti persecutori)

Per *stalking* si intende un insieme di comportamenti vessatori, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati nel tempo, che inducono nella persona che li subisce un disagio psichico, fisico ed un ragionevole senso di timore.

L'elemento che caratterizza lo stalking è la *ripetizione nel tempo* degli atti lesivi contro la volontà della vittima (la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso che, in tema di atti persecutori, bastano anche due sole condotte in successione, pur se intervallate nel tempo, per integrare il concetto di reiterazione della condotta).

Con la Legge del 23 Aprile 2009 numero 38 è stato introdotto nel *Codice Penale* un nuovo articolo, il **612 bis (atti persecutori)**, *successivamente* modificato dalla legge 09.08.2013 n. 94 e legge 15.10.2013 n. 119, che recita:

"...e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (aumentata se il fatto è commesso da coniuge, anche se separato o divorziato, da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici, nei confronti di minore, donna incinta o disabili) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia ovvero di paura o ingeneri un fondato timore per sé o familiari tale da costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita."

Che cosa puoi fare per difenderti?

• Querela

Il delitto è punito a *querela* ed il termine per la proposizione è di sei mesi. Si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o disabile o se il fatto è connesso con altro per il quale si deve procedere di ufficio.

Recandoti all'Ufficio di Polizia o dei Carabinieri territoriale puoi sporgere una querela con cui esprimi la volontà che l'autore del comportamento persecutorio sia perseguito e punito penalmente. Hai sei mesi di tempo per presentare querela.

La remissione della querela può essere soltanto processuale e può essere ritirata sino a che la sentenza non diventi definitiva, purché la persona querelata accetti.

La querela è invece irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce gravi e reiterate.

Se non conosci l'identità dello stalker presenta comunque una querela contro ignoti.

• *Ammonimento* (art. 8, Legge numero 38/2009)

Se non vuoi querelare lo stalker, puoi – in alternativa – usare una *procedura amministrativa*, non penale, che si chiama **ammonimento**.

Che cos'è l'ammonimento?

L'ammonimento è un provvedimento di competenza del Questore che, su richiesta della vittima e valutati i fatti anche sulla base di informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce oralmente il molestatore invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio.

Il Questore convoca il soggetto nel suo ufficio, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge e valuta nei suoi confronti l'adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Dell'ammonimento viene redatto un *verbale*, firmato dal Questore, di cui una copia è rilasciata alla vittima ed una all'ammonito.

Si **procede d'ufficio** per il delitto di stalking quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e in caso di condanna la pena è aumentata.

Dove richiedi l'istanza di ammonimento?

L'istanza di ammonimento, che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza, va deposta volontariamente presso qualsiasi ufficio di Polizia o comando dei Carabinieri oppure presso la Questura (sezione anti-crimine).

—► *Attenzione*

Per procedere all'ammonimento non devono essere stati perpetrati dei reati che siano procedibili d'ufficio, in quanto la narrazione di reati procedibili d'ufficio davanti ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria comporterebbe *automaticamente la denuncia* nei confronti dello stalker, indipendentemente dalla volontà della vittima.

Esempi di reati procedibili d'ufficio, connessi al reato di stalking, sono:

1. molestia o disturbo alle persone (es. ricevere in maniera petulante messaggi, telefonate, ecc.);
2. violenza privata (es. lo stalker impedisce alla vittima di uscire od entrare in garage o la obbliga a fermarsi per strada mentre sta camminando, ecc.);
3. minaccia grave (di morte, con armi, da persona travisata, da più persone riunite, ecc.);
4. danneggiamento con violenza alla persona o con minaccia su cose esposte alla pubblica fede (es. danneggiamento dell'autovettura parcheggiata sulla pubblica via).

È comunque auspicabile che consulti un Centro antiviolenza prima di procedere alla querela o alla richiesta di ammonimento.

Quali conseguenze ha l'ammonimento?

Nella maggior parte dei casi lo stalker ammonito desiste dal reiterare la persecuzione.

Se così non fosse, si avvierà ai danni dello stalker un procedimento penale d'ufficio che solleva la vittima dalla scelta di mettere sotto processo il persecutore.

La vittima del reato di stalking è ammessa al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito.

Quali prove servono per documentare il reato di stalking?

- È necessario che tu scriva una narrazione dei fatti in maniera chiara e con una successione cronologica degli eventi (che devono essere ancora in corso), mettendo in evidenza le eventuali relazioni coniugali o affettive che sono intercorse o sono ancora in corso con lo stalker.
- È importante indicare eventuali persone che hanno assistito ai fatti accaduti e che possano riferire all'autorità di Pubblica Sicurezza in caso dell'ammonimento, e poi al Giudice se si decide di sporgere querela.
- È importante documentare il tuo stato di ansia e paura (certificati medici, ecc.).
- È necessario raccogliere tutta la documentazione di cui sei in possesso: fotografie, sms, riprese video (anche a mezzo cellulare), referti medici, lettere, ecc.

Per aiutarti a tenere in ordine cronologico le prove della persecuzione a tuo danno e a segnare i tuoi stati d'animo, l'Associazione Casa delle donne ha creato per te *un'agenda anti-stalking*, il cui nome è **Viola Pocket**, che puoi ritirare gratuitamente presso la nostra sede.

Ti sarà molto utile per documentare dettagliatamente i fatti alle Forze dell'Ordine qualora tu decidessi di tutelarti e segnalare il reato.

Conosci i tuoi diritti

(Il diritto di famiglia: conoscerlo è meglio)

La nostra esperienza ci ha insegnato che spesso le donne ignorano elementari norme di carattere legale, che in molti casi potrebbero invece tutelarle.

Con la *“Riforma del diritto di famiglia” legge 19 maggio 1975 n. 151*, il diritto di famiglia si è innovato profondamente, riconoscendo alla donna piena dignità come individuo e segnando un’innegabile passo avanti nella difficile conquista dei suoi diritti.

Intendiamo quindi fornire una serie di informazioni aggiornate e di sicura utilità per tutte le donne.

—► ***Attenzione***

Consigliamo tuttavia le donne di *non prendere decisioni affrettate*, anche nell’eventualità di situazioni di emergenza, perché potrebbero in seguito dimostrarsi controproducenti soprattutto in presenza di figli minori. Sugeriamo perciò di consultare sempre un/a legale o le *Associazioni per donne maltrattate* che potranno dare le indicazioni del caso.

Che cosa è cambiato con la legge del 19 maggio 1975 n.151, la c.d. legge sulla parità

Qualcuno potrebbe ancora pensare che l’uomo è il capo della famiglia e che la moglie ed i figli debbano necessariamente ubbidirgli (rispettivamente potestà maritale e patria potestà). Si potrebbe ancora pensare che egli abbia quindi diritto nei confronti della moglie di controllare le amicizie, di vietarle di uscire, di farsi servire in tutti i suoi bisogni.

In realtà dal 1975 non è più così!

- ***Potestà maritale: non esiste più***

Marito e moglie hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri (art. 143 C.c.).

La donna non deve più obbedienza al marito, ma entrambi i coniugi si devono rispetto reciproco. Il matrimonio è basato sul consenso dei coniugi, che devono raggiungere un accordo su tutte le questioni della vita familiare: è escluso che la volontà o la decisione del marito valga più di quella della moglie. Pertanto, in caso di disaccordo, secondo la legge (art. 145 C.c.) non prevale la volontà del marito, ma sarà il giudice, al quale uno dei coniugi si sarà rivolto, che deciderà la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

- ***Debito coniugale: non esiste più***

Anche nel rapporto sessuale il consenso dovrà essere cercato ed ottenuto ogni volta dal coniuge, perché non esiste più il cosiddetto "debito coniugale", cioè il rapporto sessuale non rientra più tra i doveri della moglie, costituendo anzi reato l'unione sessuale contro la volontà del partner.

- ***Cognome***

La moglie, proprio perché anche con il matrimonio mantiene una sua autonoma identità, *non assume più il cognome del marito*, ma lo aggiunge al proprio, e quindi conserva il diritto di continuare a far uso del proprio cognome.

- ***Indirizzo alla vita familiare***

La moglie non è più obbligata a seguire il marito ovunque egli ritenga opportuno fissare la sua residenza, ma entrambi i coniugi concordemente fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art. 144 C.c.).

- ***Abbandono del tetto coniugale***

Mentre nei tempi passati bastava che la moglie si allontanasse da casa per autorizzare il marito a denunciarla, oggi questa condotta non è più punibile (per entrambi i coniugi).

Permane, in ambito penale, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 C.p. (*“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico...si sottrae agli obblighi di assistenza, inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge è punito...”*).

In ambito civile l'abbandono del tetto coniugale prima dell'udienza di separazione deve essere comunque giustificato da gravi motivi. In questi casi è bene consultare una/un legale che consiglierà come comportarsi.

- ***Patria potestà: non esiste più***

Con la Riforma del diritto di famiglia del 1975 la patria potestà si trasformava in potestà genitoriale. Il figlio è soggetto alla potestà genitoriale sino alla maggiore età o alla sua emancipazione. Viene esercitata di *comune accordo* da entrambi i genitori: anche in questo caso, se sussiste un contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al Giudice, il quale indicherà la decisione che riterrà più utile.

Oggi anche la potestà genitoriale è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale come meglio precisato di seguito (art. 316 C.c.).

- ***Violazione degli obblighi di assistenza familiare***

È punita dall'art. 570 del Codice penale che recita:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 103 a Euro 1.032...”

- *Separazione consensuale e giudiziale*

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Qualora i coniugi trovino un accordo sulle condizioni di separazione (affidamento figli minori, frequentazioni, assegni di mantenimento, assegnazione casa familiare, ecc.) è possibile depositare presso la cancelleria del Tribunale Ordinario competente un ricorso per separazione consensuale.

Qualora i coniugi non riescano ad accordarsi sulle condizioni di separazione (ed in particolare qualora vi siano seri motivi, tali da impedire una negoziazione) sarà necessario depositare unilateralmente ricorso per separazione giudiziale.

“Il giudice, pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art. 151 secondo comma C.c.).

Il 12 settembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 132 che, se diventerà legge, introdurrà una serie di modifiche tra cui la procedura di negoziazione assistita da una/un legale, per separazione e divorzi, senza figli minorenni o con maggiorenni economicamente autosufficienti. In tali casi sarà possibile concludere accordi anche innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

- *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*

“Il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato...” (art. 156 C.c.).

In relazione a ciò, la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi è di estrema importanza.

Il godimento della casa coniugale continua ad essere garantito al genitore collocatario dei figli (in genere la madre) e ciò anche quando la casa sia del marito.

Tale godimento può essere messo a rischio se il genitore collocatario avvia una nuova convivenza nella casa coniugale, perché in tal caso il Giudice può decidere che tale decisione viola l'interesse dei figli e quindi lo stesso può perdere l'abitazione.

- *Separazione fra coniugi appartenenti a Stati con ordinamenti differenti in materia di diritto di famiglia*

Nel caso in cui una coppia mista si trovi ad affrontare una separazione, è necessario:

1. Accertare *in primis* se il matrimonio contratto tra i coniugi sia matrimonio di valenza civile (cioè trascrivibile o trascritto) o se si tratti di matrimonio solo religioso o tribale.
2. Appurare se chi chiede la separazione in Italia non abbia, nel proprio paese di origine, una legislazione che preveda direttamente il divorzio.

Possono verificarsi le seguenti situazioni:

- che uno dei coniugi chieda la separazione in Italia e l'altro coniuge chieda il divorzio nel paese di origine;
- che un genitore, senza chiedere l'autorizzazione all'altro, porti con sé i figli minori nel paese di origine ed in questo paese chieda la regolamentazione sia del rapporto di coniugio (separazione o divorzio) sia l'affido dei figli e la regolamentazione degli aspetti economici relativi al loro mantenimento sia il proprio mantenimento in qualità di coniuge, qualora ne sussistano i presupposti;
- che si presentino problematiche relative alla esecuzione di sentenze straniere in Italia o di sentenze italiane all'estero.

Riportiamo di seguito due domande fra le tante che, ad esempio, potrebbero essere poste ad una legale:

- *Se ho ottenuto una sentenza in Marocco che stabilisce un assegno di mantenimento per i figli a carico del mio ex marito e lui viva in Italia e non paghi questo mantenimento, posso utilizzare la sentenza per recuperare i miei crediti in Italia?*

- Se la sentenza prevede una somma minimale adeguata al potere di acquisto italiano, posso chiedere al giudice italiano di aumentare la somma stabilita nella sentenza marocchina?

Ciò basti per evidenziare le problematiche che sorgono nel caso in cui i coniugi siano o ambedue stranieri e separati nel paese di origine o intendano separarsi/divorziare in Italia oppure uno dei coniugi sia italiano e l'altro straniero (intendendo come straniero la persona appartenente a paesi terzi o alla Comunità Europea).

—► *Per la complessità delle situazioni legate a quanto sopra, suggeriamo sempre di rivolgersi ad una/un legale o alla Casa delle Donne per una valutazione sul da farsi.*

Famiglia di fatto, la zona del non diritto

Dopo aver preso in considerazione alcuni cambiamenti introdotti dalla legge del 1975 n. 151, cambiamenti che hanno significato senza dubbio un'importante conquista per le donne, dobbiamo rilevare che tale normativa vale unicamente nel campo della famiglia fondata sul matrimonio e *non prende in considerazione le unioni di fatto*.

Il legislatore continua, dunque, a relegare le famiglie di fatto, benché numerose, in una zona di non diritto.

Questo significa che se la convivenza viene a cessare sono pochissime le norme di tutela, mentre sarebbe auspicabile che il legislatore desse una maggiore protezione al convivente di fatto, soprattutto nella fase della rottura dell'unione.

Il problema di una regolamentazione della complessa materia è oggetto di interesse, come dimostrano le recenti aperture di alcune amministrazioni comunali.

Quali sono i diritti di una donna che interrompe una convivenza?

- Con l'affidamento dei figli minori, la casa familiare viene assegnata alla madre collocataria.
- La convivente non ha alcun diritto a percepire l'assegno di mantenimento anche se è economicamente non autosufficiente.
- In caso di morte del suo convivente ed in assenza di un testamento a suo favore non può vantare alcuna pretesa sul suo patrimonio.
- Se durante l'unione ha contribuito a formare un patrimonio e questo è intestato unicamente al partner, al momento della cessazione della convivenza non potrà pretendere una parte. Alle unioni di fatto non è estensibile il regime di comunione legale dei beni.

—► Le uniche *eccezioni* a tale vuoto legislativo possono essere così riassunte:

- Il convivente, in caso di morte del partner intestatario del contratto di locazione, ha il diritto di successione nel contratto stesso.
- Il convivente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale in caso di uccisione del partner.

Pertanto se una donna vuole iniziare una convivenza di fatto deve avere ben chiaro quali potrebbero essere i suoi diritti in caso di cessazione del rapporto.

—► *Prima di iniziare una convivenza è bene che la donna si rivolga ad un legale perché tramite una regolamentazione privata (scrittura privata o contratto) è possibile garantire al convivente economicamente più debole alcuni diritti altrimenti inesistenti.*

Figli legittimi e figli naturali, sparisce ogni differenza

Con la pubblicazione del D.L. 154/2013 si conclude il percorso della legge 219/2012 con cui il Parlamento ha approvato definitivamente una riforma del diritto di famiglia che *equipara i figli naturali a quelli legittimi*. Si tratta della più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla già citata riforma del diritto di famiglia del 1975. Il legislatore ha voluto eliminare ogni discriminazione tra i figli, sia dal punto di vista sostanziale sia lessicale, con la cancellazione dal Codice civile dei termini legittimo e naturale.

Con le nuove norme viene riconosciuto a tutti i figli un unico status giuridico e i bambini nati fuori dal matrimonio potranno avere nonni, zii, fratelli, e più in generale vincoli parentali che prima erano loro negati in assenza di legittimazione. Il criterio viene esteso anche ai minori adottati. Pertanto è assicurato per tutti i figli il vincolo di parentela, come sancito dall'articolo 1 della legge, nel quale si stabilisce che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo».

Il figlio nato fuori del matrimonio può essere adesso riconosciuto dalla madre e dal padre «anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento» e il riconoscimento «può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente». In caso di morte dei genitori può essere affidato ai nonni e non dato in adozione come avveniva precedentemente.

Inoltre, con l'uniformazione del vincolo di parentela, si stabilisce che tutti i figli «hanno lo stesso stato giuridico» con conseguenze anche ai fini ereditari.

In caso di riconoscimento in un secondo momento da parte del padre, il cognome della madre non sarà mai cancellato, ma il figlio potrà affiancargli quello paterno.

L'articolo 1 di tale legge introduce i *diritti e i doveri del figlio* per cui *“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore (che ha compiuto gli anni dodici, e*

anche di età inferiore ove capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano”.

Si passa dunque dalla “potestà”, intesa come potere di disporre, di dirigere l'altrui attività, alla “responsabilità” genitoriale, concetto più ampio e profondo, che guarda all'interesse del minore.

Delle controversie tra i genitori relative ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli si occuperà il Tribunale ordinario e non più il Tribunale per i minori, che può far decadere dalla responsabilità genitoriale uno od entrambi i genitori quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Quanto alla nozione di abbandono, si prevede infine che i Tribunali per i minori segnalino ai Comuni le situazioni di indigenza dei nuclei familiari.

—► *Suggeriamo sempre di rivolgersi ad una/un legale o alla Casa delle Donne per una valutazione sul da farsi.*

• Mantenimento dei figli

Entrambi i genitori devono provvedervi secondo la loro capacità di lavoro professionale e/o casalingo.

Se uno dei genitori (ad esempio il marito o convivente) non provvede, l'altro (la moglie o convivente in stato di bisogno) può chiedere ed ottenere che il Presidente del Tribunale ordini il versamento, direttamente a lei, di una quota dei redditi del coniuge per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli (art. 316 – bis C.c.).

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

—► *Attenzione*

Questa norma è prevista solo per i figli, non in modo analogo per il coniuge o convivente. Pertanto la moglie è esposta al rischio che il marito non provveda a lei adeguatamente senza poter far nulla (se non chiedere la separazione). E' importante acquisire o mantenere la propria indipendenza economica.

Inoltre oggi, con il matrimonio, non si contrae più un vincolo indissolubile: ciascun coniuge (e quindi anche il marito) può ottenere la *separazione legale* quando lo voglia con estrema facilità e senza bisogno di dimostrare una colpa a carico dell'altro.

L'incompatibilità di carattere è motivo sufficiente per poter richiedere la separazione.

- *Mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti*

La legge 8 Febbraio 2006, n. 54 ("Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli") e la legge n. 154 del Dicembre 2013 ha mantenuto inalterato l'onere del mantenimento per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti da parte dei genitori, in misura proporzionale al proprio reddito, salvo diversi accordi.

L'obbligatorietà del versamento dell'assegno necessario al concorso nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento da parte di questi della maggiore età, ma persiste fino a che il figlio stesso non abbia raggiunto l'indipendenza economica (si sia quindi avviato ad un'attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica).

- *Affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori di coppie sposate e non sposate*

Con la legge *sull'affido condiviso* (legge n. 54 del 2006), e la legge n. 154 del 2013, l'affido esclusivo ad un solo genitore è diventato un'eccezione, applicata in rari casi di impossibilità a svolgere il proprio ruolo genitoriale.

In genere i tribunali applicano automaticamente l'affido condiviso, il quale prevede che i figli siano collocati prevalentemente presso un genitore (in genere la madre), ma il genitore non collocatario (in genere il padre) avrà diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente alla madre, ossia i genitori dovranno prendere insieme le decisioni di maggior interesse per i figli; il genitore non collocatario potrà frequentare i figli nei giorni e negli orari stabiliti e/o nel rispetto di un progetto condiviso.

Ecco alcuni passaggi importanti della norma che ha introdotto questi cambiamenti:

· *Provvedimenti riguardo ai figli nati in costanza di matrimonio e fuori del matrimonio*

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice.
4. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

· *Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio*

Che cosa fare per *riconoscere* un figlio/figlia ?

1. La madre può riconoscere il figlio/figlia sia da sola, facendogli assumere il suo cognome, sia insieme al padre, e in tal caso assumerà il cognome di quest'ultimo.
2. Tale riconoscimento può essere effettuato sia nell'atto di nascita sia successivamente con apposita dichiarazione davanti all'ufficiale

di stato civile sia in un atto pubblico o in un testamento e ha effetto solo per la madre; per il padre bisogna che lo stesso sia presente e la madre deve dare il suo consenso.

3. Se quest'ultima vuole *opporsi al riconoscimento* da parte del padre, può farlo in presenza di giustificati motivi, ma il padre potrà rivolgersi al Giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. In caso di mancata opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Giudice decide con sentenza, mentre con l'opposizione si avvia un procedimento giudiziario.
4. Se, al contrario, la madre vuole che il figlio sia riconosciuto dal *padre* e questi *si rifiuta*, si potrà rivolgere al Tribunale ordinario per ottenere che sia il giudice a dichiarare giudizialmente la paternità: è necessaria l'assistenza legale.

Ultim'ora

24 settembre 2014: cade l'obbligo del cognome paterno, arriva la libertà di scelta

L'aula della Camera ha approvato il *testo sul doppio cognome*, che ora deve passare all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. La proposta di legge adegua il nostro ordinamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio scorso.

Ecco in sintesi le novità:

- Piena libertà nell'attribuire il cognome. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo quanto decidono insieme i genitori. Se però non vi è accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori. Ma in caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell'altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne.
- Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. Il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l'accordo si segue l'ordine alfabetico.
- Chi ha due cognomi può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.
- Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile può aggiungere il cognome dell'altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto.
- Le nuove norme non saranno immediatamente operative. L'applicazione è infatti subordinata all'entrata in vigore del regolamento (il governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l'ordinamento dello stato civile. Nell'attesa del regolamento, sarà però possibile (se entrambi i genitori acconsentono) aggiungere il cognome materno.

Enti pubblici

Consultori: hanno sedi territoriali. Prestano servizio di assistenza medica, psicologica e sociale. Se non lo fanno direttamente, indirizzano presso altri enti.

Unità Ospedaliere di Pronto Soccorso: nei reparti di Pronto Soccorso, costituiti presso i presidi ospedalieri presenti nel territorio dell'Asl di Brescia, sono previste specifiche modalità di accoglienza per donne che hanno subito maltrattamenti e violenza sessuale. Vi si possono recare le utenti vittime di violenza con le seguenti modalità:

- Accesso diretto e spontaneo della donna;
- Accesso attraverso intervento del 118;
- Accesso della donna accompagnata dalle Forze dell'Ordine.

Patrocinio a spese dello Stato: si richiede presso l'Ordine degli Avvocati e dà la possibilità di ottenere gratuitamente a spese dello Stato un avvocato a chi si trovi in condizioni economiche disagiate.

Il reddito dell'interessato non deve superare € **11.369,24** (aggiornato il 23/7/2014 G.U.) di imponibile al netto degli oneri deducibili (tetto modificabile ogni due anni dal Ministro della Giustizia).

Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale.

Procura: la *Sezione soggetti deboli* della Procura si occupa in particolare di problemi riguardanti maltrattamenti e violenza sulle donne.

Sportello URP: contro la violenza di genere ed assistita
via Lattanzio Gambara n. 40 **Tel. 030 7673737**

Interventi da parte di enti pubblici

Rivolgersi ai Distretti sociosanitari di appartenenza. È in questa sede che viene valutata la richiesta e vengono definite le eventuali modalità di intervento.

Distretto n. 1 Brescia

Viale Duca degli Abruzzi 13 - Brescia Tel. 030 3839752

Per i Comuni di Brescia, Collebeato

Distretto n. 2 Brescia Ovest

Via P. Richiedei 8/B - Gussago Tel. 030 2499911

Per i Comuni di Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato.

Distretto n. 3 Brescia Est

Via F.lli Kennedy 115 - Rezzato Tel 030 2499811

Per i comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zenò Naviglio.

Distretto n. 4 Valletrompia

Via Beretta n. 3 - Gardone Val Trompia Tel. 030 8915211

Per i comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole SM, Villa Carcina.

Distretto n. 5 Sebino

Via Giardini Garibaldi n. 2 - Iseo Tel. 030 7007682

Per i comuni di Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paderno FC, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Distretto n. 6 Monte Orfano

Lungo Oglio Cesare Battisti n. 39 – Palazzolo s.O. Tel. 030 7007645

Per i comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo s.O, Pontoglio.

Distretto n. 7 Oglio Ovest

Piazza Martiri della Libertà n. 25 - Chiari Tel. 030 7007011

Per i comuni di Castelvotati, Castrezzato, Cazzago SM, Chiari, Coccaglio, Comezzano, Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trezzano, Urago D'Oglio.

Distretto n. 8 Bassa Bresciana occidentale

Viale Marconi n. 27 - Orzinuovi Tel. 030 9078.450

Per i comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'Oglio, San Paolo, Villa Chiara.

Distretto n. 9 Bassa Bresciana Centrale

Piazza Donatori del Sangue 1 - Leno Tel. 030 9078.450

Per i comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia.

Distretto n. 10 Bassa Bresciana Orientale

Via Falcone 18 - Montichiari Tel. 030 9078.450

Per i comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Vissano.

Distretto n. 11 Garda

Via Landi n. 5 - Salò Tel. 0365 296611

Per i comuni di Bedizzole, Calvagese Riviera, Desenzano DG, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba DG, Moniga del Garda, Padenghe SG, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Distretto n. 12 Vallesabbia

Via Reverberi n. 2 - Vestone Tel. 0365 296720

Per i comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta e Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Servizi Sociali

Se ti rivolgi ai Servizi Sociali del Comune in cui risiedi, puoi avere informazioni relative al Centro Sociale competente per zona di residenza. In questa sede verrà valutata dall'assistente sociale la richiesta e le eventuali modalità di intervento.

**Per Brescia: Assessorato Settore Servizi Sociali, P.le Repubblica
Tel. 030 2978927 / 7600 / 01 / 02**

Gli interventi erogati dalla Amministrazione Comunale di Brescia sono:

- Contributi economici continuativi.
- Contributi economici straordinari; assistenza domiciliare, educativa e domestica; affidamento al di fuori della famiglia di origine dei minori: istituti educativo-assistenziali a tempo pieno o a tempo parziale (solo diurno).
- Centri di aggregazione giovanile.
- Comunità – alloggio a tempo pieno o semi residenziale.
- Affidi familiari.
- Centri di pronto intervento.

Servizi Sociali

1	Consultorio Adolescenti	Via Acerbi, 6/8	Brescia	030 3838871
1	Consultorio Familiare Centro	Viale Duca degli Abruzzi, 13	Brescia	030/38397.03.17.34.31 distretto.brescia@aslbreccia.it
1	Consultorio Familiare Abruzzi	Viale Duca degli Abruzzi, 13	Brescia	030/38397.03.17.34.31 distretto.brescia@aslbreccia.it
1	Consultorio di Via Paganini	Via Paganini, 1	Brescia	030/3838.097.099.103 distretto.brescia@aslbreccia.it
2	Consultorio di Gussago	Via Richiedei, 8/B	Gussago	030/2499.911.926.923 direzione.DGD2@aslbreccia.it
2	Consultorio di Roncadelle	Via Fermi, 32	Roncadelle	030/2499.980.986.949.941 Direzione.DGD2@aslbreccia.it
2	Consultorio di Rezzato	Via F.lli Kennedy, 115	Rezzato	030/2499.811.840.842 Direzione.DGD2@aslbreccia.it
2	Consultorio di Flero	Via Mazzini, 15	Flero	030/2499.870.865.806 Direzione.DGD2@aslbreccia.it
2	Consultorio di Castenedolo	Via Matteotti, 9	Castenedolo	030/2499.811.807.840 Direzione.DGD2@aslbreccia.it
2	Consultorio di Borgosatollo	Via Romanino, 29	Borgosatollo	030/2499.800.807.806 Direzione.DGD2@aslbreccia.it
4	Consultorio di Chiari	P.zza Martiri della Libertà, 25	Chiari	030/7007.060.057.068 distretto.chiari@aslbreccia.it
4	Consultorio di Rovato	Via Lombardia, angolo Via Poffe	Rovato	030/7007.204.207.205 distretto.chiari@aslbreccia.it
5	Consultorio di Manerbio	Via Solferino, 55	Manerbio	030/9661.334.331.336 ConsultorioFamiliare.DGD5@aslbreccia.it
5	Consultorio di Ghedi	P.zza Donatori di Sangue	Ghedi	030/9661.347.346.345 ConsultorioFamiliare.DGD5@aslbreccia.it
5	Consultorio di Pralboino	Via Gambara, 14/C	Pralboino	030/9661.304.305 ConsultorioFamiliare.DGD5@aslbreccia.it
5	Consultorio di Montichiari	Via Falcone, 18	Montichiari	030/9661.217.222.214 ConsultorioFamiliare.DGD5@aslbreccia.it
5	Consultorio di Calvisano	Via Canossi, 5	Calvisano	030/9661.356.359.357 ConsultorioFamiliare.DGD5@aslbreccia.it
6	Consultorio di Salò	Via Fantoni, 93	Salò	0365/296611 distretto.garda@aslbreccia.it
6	Consultorio di Desenzano	c/o Complesso "Le Vele", Edificio n. 5 Via Adua, 4	Desenzano	030/9148711.731 distretto.garda@aslbreccia.it

Centri antiviolenza in Italia

Un elenco completo e aggiornato delle Associazioni Antiviolenza attive sul territorio Nazionale può essere trovato all'indirizzo:

www.casalledonne-bs.it/elenco-centri-associazioni-antiviolenza/#



Regione Lombardia

*Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa regionale
"Progettare la Parità in Lombardia - 2013"*

In copertina: fotografia di AGNESE BARBERA